



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.16

News per i Clienti dello studio

del 07 aprile 2022

Ai gentili clienti
Loro sedi

Opzione di cessione e sconto in fattura: chiarimenti sulle modalità di cessione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con una FAQ dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al 17.3.2022 **è stato chiarito quante cessioni dei crediti** derivanti da detrazioni "edilizie" **possono essere effettuate ed a favore di quali soggetti** nel caso le comunicazioni di opzione, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, siano state presentate prima del 26.2.2022. **Per la prima cessione** (in capo al beneficiario della detrazione) o sconto in fattura l'Agenzia ritiene **sia possibile esercitare le opzioni come di seguito indicato: i) prima cessione o sconto comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022:** il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"; ii) **prima cessione comunicata dal 17.2.2022:** il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"; iii) **sconto comunicato dal 17.2.2022:** il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati". Per le **cessioni successive alla prima**, invece, è possibile esercitare le opzioni come rappresentato: i) **cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16.2.2022:** il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"; ii) **cessioni successive alla prima comunicate entro il 16.2.2022 e cessione (jolly) a favore di chiunque comunicata all'Agenzia dal 17.2.2022:** il credito può essere **ceduto due volte a soggetti "qualificati"**.

Premessa

Con una FAQ aggiornata al 17.3.2022 dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito quale **disciplina applicare alle cessioni dei crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi"** per i quali

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

competete una **detrazione fiscale** in seguito alle novità introdotte dal DL 25.2.2022 n. 13 (c.d. "decreto frodi", convertito nel DL 4/2022).

La risposta, in particolare, si concentra su **quante cessioni possono essere effettuate ed a favore di quali soggetti**, nel caso in cui le comunicazioni di opzione di cui all'art. 121 del DL 34/2020 siano state **presentate prima del 26.2.2022** (data di entrata in vigore del DL 13/2022).

Osserva

La vera novità consiste nella precisazione secondo cui, in caso di **prima cessione o sconto in fattura** effettuati con una comunicazione di opzione trasmessa all'Agenzia delle Entrate **entro il 16.2.2022**, sono **possibili tre cessioni: una libera e due a soggetti "vigilati"**.

Disciplina "a regime"

La disciplina "a regime" prevista dal co. 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, come modificato dall'art. 1 co. 2 lett. a) n. 1 e 2 del DL 13/2022, applicabile alle comunicazioni di opzione **presentate dal 26.2.2022**, stabilisce che:

- **il fornitore può cedere il credito di imposta**, che ha maturato **con l'applicazione dello sconto sul corrispettivo**, a **qualsivoglia soggetto terzo**, ivi comprese banche e intermediari finanziari (**prima cessione**), **dopodiché il suo cessionario può a sua volta cedere il credito di imposta**, ma **soltanto a un cessionario** che rientri nel perimetro dei c.d. **"soggetti vigilati" (seconda cessione)**, il quale **può a sua volta cedere il credito di imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati"** (terza cessione), senza possibilità di cessioni ulteriori;
- **il "primo cessionario" può cedere il credito di imposta**, che ha acquisito direttamente dal beneficiario della detrazione fiscale (**prima cessione**), ma **soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati" (seconda cessione)**, il quale può a sua volta cedere il credito di imposta **soltanto a un altro cessionario che rientri anch'esso nel perimetro dei "soggetti vigilati" (terza cessione)**, senza possibilità di cessioni ulteriori.

Osserva

Per **"soggetti vigilati"**, che possono essere cessionari delle **"cessioni successive alla prima"**, si intendono:

- ✓ **le banche e gli intermediari finanziari** iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del TUB;
- ✓ **le società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64 del TUB;
- ✓ **le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del DLgs. 209/2005.

Disciplina transitoria

Il co. 2 dell'art. 28 del DL 4/2022 non è stato modificato dal DL 13/2022 e la norma ivi contenuta, concepita per regolare la fase transitoria di passaggio dalla previgente disciplina caratterizzata da un **numero illimitato di cessioni dei crediti di imposta** a una disciplina che avrebbe dovuto essere **caratterizzata dalla possibilità di effettuare una sola cessione dei crediti di imposta** (quella originariamente prevista dal co. 1 dello stesso art. 28, successivamente abrogato), stabilisce che **"i crediti che alla data del 7 febbraio 2022** [termine poi prorogato al 17.2.2022 per la generalità delle detrazioni edilizie ed al 7.3.2022 per il "bonus barriere 75%"] **sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni** di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 [...] **possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti".**

Osserva

Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria, **per la prima cessione** (in capo al beneficiario della detrazione) o sconto in fattura, ritiene che sia possibile **esercitare le opzioni** come di seguito indicato:

- **prima cessione o sconto comunicata** all'Agenzia delle Entrate **entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"**;
- **prima cessione comunicata dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"**;
- **sconto comunicato dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"**.

Osserva

Per **le cessioni successive alla prima**, invece, **è possibile** esercitare le opzioni come di seguito rappresentato:

- **cessioni successive alla prima** comunicate all'Agenzia **entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"**;
- **cessioni successive alla prima comunicate entro il 16.2.2022 e cessione a favore di chiunque comunicata** all'Agenzia **dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"**.

Proroga termini invio comunicazione

Va rammentato, infine, che **per effetto di una proroga**, per **le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020**, la

comunicazione per l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus casa), recupero o restauro della facciata degli edifici (Bonus facciate), riqualificazione energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, **deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti